



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE  
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

***Cava Crespina, Comune di Fivizzano, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione.***

VERBALE

In data odierna, 20 aprile 2023, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

**premesse che**

In data 23 febbraio 2023, alle ore 10.00 si è tenuta la prima riunione telematica della conferenza di servizi che ha espresso diniego all’istanza e ha dato mandato al Parco di effettuare la comunicazione dei motivi del diniego di cui all’art. 10 bis della legge 241/1990;

In data 1 marzo 2023 il Parco, con nota n. 995 ha trasmesso al proponente la comunicazione dei motivi del diniego di cui all’art. 10 bis della legge 241/1990;

In data 13 marzo 2023, protocolli n. 1167 e n. 1182, il professionista incaricato, delegato dal proponente, ha trasmesso le osservazioni ai motivi del diniego;

Alla presente riunione della conferenza, convocata ai sensi dell’art. 73 bis, comma 4, legge regionale n. 10/2010, per la valutazione delle osservazioni ai motivi del diniego, sono state invitate le seguenti amministrazioni:

*Comune di Fivizzano*

*Provincia di Massa Carrara*

*Regione Toscana*

*Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara*

*Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale*

*ARPAT Dipartimento di Massa Carrara*

*AUSL Toscana Nord Ovest*

*Unione dei Comuni della Lunigiana*

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

***amministrazioni***

***parere e/o autorizzazione***

*Comune di Fivizzano*

*Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva*

*Autorizzazione paesaggistica*

*Valutazione di compatibilità paesaggistica*

*Nulla osta impatto acustico*

*Provincia di Massa Carrara*

*Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori*

*Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale*

*Parere di conformità al proprio piano*

*Regione Toscana*

*Autorizzazione alle emissioni diffuse*

*Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti*

*altre autorizzazioni di competenza*

*Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara*

*Autorizzazione paesaggistica*

*Autorizzazione archeologica*

*Valutazione di compatibilità paesaggistica*

*ARPAT Dipartimento di Massa Carrara*

*Contributo istruttorio in materia ambientale*

*AUSL Toscana Nord Ovest*

*Contributo istruttorio in materia ambientale*

	<i>Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Unione dei Comuni della Lunigiana</i>	<i>Autorizzazioni/pareri/contributi di competenza</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale</i>
	<i>Pronuncia di valutazione di incidenza</i>
	<i>Nulla Osta del Parco</i>
	<i>Autorizzazione idrogeologica</i>

### Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

<b>Regione Toscana</b> <i>Vedi parere reso in conferenza di servizi e nel contributo allegato</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<b>AUSL Toscana Nord Ovest</b> <i>Vedi parere reso in conferenza di servizi</i>	<i>dott.ssa geol. Laura Bianchi</i>
<b>ARPAT Dipartimento di Lucca</b> <i>Vedi parere reso in conferenza di servizi</i>	<i>dott. ing. Stefano Santi</i>
<b>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio</b> <i>Vedi parere reso in conferenza di servizi</i>	<i>dott. arch. Marco Chiuso</i>
<b>Parco Regionale delle Alpi Apuane</b> <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>

### la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipa alla presente conferenza il dott. geol. Vinicio Lorenzoni in qualità di rappresentante del proponente e professionista incaricato.

o o o

Il **Rappresentante del Parco** comunica il programma di svolgimento dei lavori della presente riunione:

- 1) comunicazioni preliminari della autorità competente;
- 2) illustrazione delle osservazioni ai motivi del diniego da parte del proponente e dei professionisti incaricati;
- 3) richiesta di eventuali chiarimenti da parte delle amministrazioni interessate.

Il **Rappresentante del Parco** comunica che è pervenuto il parere/contributo della Regione Toscana.

Il **Rappresentante della Soprintendenza** comunica di avere un impegno imprevisto e non rinviabile e chiede pertanto di anticipare le proprie comunicazioni e la propria interlocuzione con il proponente.

Il **Professionista incaricato** illustra le proprie osservazioni ai motivi del diniego, iniziando da quelle relative al diniego espresso dalla Soprintendenza.

Il **Rappresentante della Soprintendenza**, preso atto delle osservazioni del proponente così come anche illustrate dal Dott. Lorenzoni, rileva che queste - in relazione alla questione della perimetrazione delle aree ex art. 142 lett. d) del D.Lgs. 42/2004 -, sostanzialmente non apportano elementi di novità; conferma quindi l'esclusione di tali aree così come perimetrata nella cartografia afferente al PIT/PPR, poiché come già evidenziato non risulta al riguardo effettuata la procedura ex art. 5 comma 4 dell'Elaborato 8B – Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice).

In relazione alle osservazioni circa il parere negativo relativo alle coltivazioni in sotterraneo, dovuto all'assenza in istanza di uno studio che evidenzi le possibili ricadute sugli ecosistemi esterni, rileva che il proponente ne ammette l'assenza e implicitamente la necessità facendo riferimento al ricorso alla richiesta di integrazioni. Ribadendo - come già evidenziato nella precedente seduta - che l'assenza di detta essenziale documentazione era già stata evidenziata in seno alla seduta tenutasi in data 01.02.2021, e rilevando che tale documentazione non è mai stata prodotta, nemmeno allegandola alle osservazioni oggetto della presente seduta, conferma il parere negativo alle attività in sotterraneo.

Il **Rappresentante della Soprintendenza**, per gli impegni annunciati, lascia la riunione.

Il **Professionista incaricato** continua ad illustrare le proprie osservazioni ai motivi del diniego.

I **Rappresentanti delle Amministrazioni interessate** chiedono chiarimenti al professionista incaricato ed esprimono le proprie considerazioni.

**Il Rappresentante della Regione Toscana** da atto di aver svolto il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 40/2009. Nella conferenza di servizi interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, è stata confermata l'impossibilità di esprimersi in senso favorevole o condizionato, in particolare per le motivazioni espresse dai settori regionali "Autorizzazioni uniche ambientali" e "Sismica".

Pertanto conferma il contenuto della PEC prot. RT. n. 185520 del 17/04/23, con la quale sono stati trasmessi i pareri ricevuti nella sopra citata conferenza interna allo scopo di rappresentare i motivi ostativi all'assenso, rappresentando nuovamente l'impossibilità ad esprimere la "posizione unica regionale" in senso favorevole o condizionato e confermando il parere espresso nella conferenza del 23 febbraio 2023.

La **Rappresentante della AUSL Toscana Nord Ovest**, preso atto delle osservazioni del proponente come anche illustrate dal Dott. Lorenzoni, precisa che queste non modificano il parere già espresso e dichiara che l'azienda è disponibile a rivalutare nuove soluzioni progettuali per la zona in coltivazione a cielo aperto su cui si è espressa negativamente.

**Il Rappresentante di ARPAT del Dipartimento di Massa Carrara** comunica di non poter esprimere un parere in assenza delle integrazioni richieste nella Conferenza del 23 febbraio 2023.

**Il Rappresentante del Parco**, come meglio precisato nel contributo allegato, comunica che le osservazioni trasmesse dal proponente non superano i motivi del diniego già indicati nella conferenza del 23 febbraio 2023 e che per questo specifico intervento non è possibile esprimere un parere favorevole.

La **Conferenza di servizi** prende atto dei seguenti pareri rilasciati dalle amministrazioni interessate:

- Regione Toscana – conferma il parere espresso nella conferenza del 23 febbraio 2023;
- AUSL Toscana Nord Ovest – conferma il parere espresso nella conferenza del 23 febbraio 2023;
- ARPAT – comunica di non poter esprimere un parere in assenza delle integrazioni richieste;
- Soprintendenza – conferma il parere espresso nella conferenza del 23 febbraio 2023;
- Parco delle Alpi Apuane – conferma il parere espresso nella conferenza del 23 febbraio 2023;

La **Conferenza di servizi**, prende atto che i pareri contrari sono da ritenersi prevalenti in quanto espressi da amministrazioni competenti della tutela dell'ambiente e del paesaggio e conferma pertanto il diniego al rilascio della VIA comprensiva di PAUR già espresso nella riunione del 23 febbraio 2023.

Alle ore 11.15 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi. Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 20 aprile 2023

#### ***Commissione dei Nulla osta del Parco***

---

*Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dott. arch. Raffaello Puccini  
dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...*

---

*specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche* *dott.ssa geol Anna Spazzafumo*

---

*specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche* *dott.ssa for. Isabella Ronchieri*

---

#### ***Conferenza dei servizi***

---

*Regione Toscana*

*dott. ing. Alessandro Fignani*

---

*AUSL Toscana Nord Ovest*

*dott. geol. Laura Maria Bianchi*

---

*Allegato al verbale della conferenza di servizi del 20 aprile 2023*

**Considerazioni del Parco alle osservazioni ai motivi di diniego inviate dal proponente in data 13 marzo 2023, protocolli n. 1167 e n. 1182**

Si riportano le seguenti considerazioni, riprendendo l'elenco dei motivi di diniego già riportato nel verbale del 23 febbraio, successivamente osservato dal proponente:

**Punto 1)**

Non vi è alcuna contraddizione nell'affermare che nel bacino del Monte Sagro e Monte Borla si è creata una situazione molto critica e di difficile risoluzione: l'accumulo di detriti è stato indubbiamente prodotto dalle ditte che hanno lavorato, legittimamente o abusivamente, nel bacino e non hanno allontanato il detrito come avrebbero dovuto.

Allontanare il detrito accumulato risulta necessario ma provoca comunque impatti ambientali considerevoli, dovuti sia alle grandi quantità accumulate sia a quelle prodotte dalle nuove coltivazioni che si intendono realizzare.

Il Parco, nel parere rilasciato per il PABE in sede di conferenza di servizi del 1 febbraio 2021, tra le diverse prescrizioni e condizioni, al punto 7) aveva posto la condizione che *“L'attività di movimentazione, asportazione e trasporto del materiale detritico, sia giacente nei ravaneti esistenti sia prodotto dalle ordinarie attività di cava, dovrà essere condotta adottando tutte le misure atte ad eliminare o mitigare gli impatti e le incidenze sull'ambiente ed in particolare su habitat e specie e dovrà essere oggetto di specifico monitoraggio.”*

Non risulta che né il PABE approvato, né tantomeno il progetto in esame, propongano soluzioni per affrontare e risolvere questa forte criticità ambientale.

**Punto 2)**

Le autorizzazioni rilasciate dal Parco alla ditta Mi.Gra. per le attività di asportazione dei ravaneti nel Comune di Minucciano e per i connessi viaggi dei mezzi pesanti, sono sostenute da specifiche deroghe ai divieti di asportazione e movimentazione dei detriti presenti nei ravaneti, individuate nelle delibere di Consiglio direttivo n. 22 del 13 luglio 2009 e n. 7 del 2 marzo 2018, che in sintesi stabiliscono che tali autorizzazioni possono essere rilasciate *“per ragioni di ordine socio-economico, in presenza di interessi pubblici evidenti certificati dal Comune, attraverso l'approvazione e la successiva stipula di una convenzione...”*. Nel caso specifico della Mi.Gra., citato dal proponente come un diverso trattamento di casi potenzialmente analoghi, il Parco ha in essere una convenzione con il Comune di Minucciano e con la Mi.Gra. medesima, sostenuta dalle motivazioni sopra richiamate. L'istanza della cava in esame non risulta rientri nelle casistiche per poter usufruire di tali deroghe.

**Punto 3)**

Lo studio di incidenza, così come le altre relazioni di progetto, indica 4,3 viaggi giornalieri per il trasporto di blocchi e 9 viaggi giornalieri per il trasporto dei detriti. Considerando i viaggi di andata e ritorno, il numero complessivo è pari a

circa 27 viaggi al giorno, moltiplicato per tre cave (quelle previste nel PABE) si ottengono oltre 80 viaggi giornalieri che in una giornata lavorativa di 8 ore, risultano 10 ogni ora, ovvero uno ogni 6 minuti.

Ma i conteggi riportati dal Parco nella conferenza del 23 febbraio 2023 sono effettuati nettamente per difetto. Se si prendono in considerazione i volumi realmente concessi dai PABE alle tre cave attive o da riattivare nel Bacino del Borla e del Sagro si ottengono risultati ben più preoccupanti.

<i>cava</i>	<i>Volumi concessi in 10 anni dal PABE</i>	<i>Viaggi giornalieri a/r di mezzi pesanti</i>
Cava Crespina	200.000 mc	27
Cava Vittoria	240.000 mc	32 (ricavati in proporzione a cava Crespina)
Cava Castelbaito Fratteta	520.000 mc	70 (ricavati in proporzione a cava Crespina)

Siamo in presenza di ben 129 viaggi giornalieri, ovvero su otto ore lavorative, di un viaggio ogni tre minuti!

#### **Punto 4)**

Non si tratta di “non credere” alle affermazioni rese ma di mettere insieme alcune dichiarazioni contraddittorie presenti negli elaborati che il Parco e le altre Amministrazioni sono chiamati a validare ed approvare:

- nel S.I.A. dell’agosto 2022, a pagina 53, si afferma che sono stati completati i lavori di adeguamento della strada che dovrebbe essere utilizzata per il trasporto dei detriti;
- in una comunicazione del 3 febbraio 2023 si trasmette un atto della Provincia di Massa Carrara con cui si approvano ulteriori varianti ai lavori, l’ultima del gennaio 2023;
- la Relazione paesaggistica a pagina 52 “Infrastrutture e viabilità” individua come unica strada di accesso alla cava la provinciale n. 73, dove vige l’Ordinanza del Comune di Carrara che impedisce il passaggio dei camion con inerti;

Quale delle affermazioni-dichiarazioni presenti nella documentazione tecnica di sostegno alla istanza deve essere presa in considerazione?

#### **Punto 5)**

La questione della viabilità risulta forse superata dalla comunicazione della Regione Toscana, Settore VIA, del 25 marzo 2023, con cui si trasmette una nota della Provincia di Massa Carrara che da atto dell’esito positivo del collaudo relativo ai lavori di consolidamento del versante in frana della S.P. 10 di Tenerano nei pressi dell’abitato di Marciaso e comunica che con ordinanza n. 35 del 24 marzo 2023 è stata riaperta la circolazione veicolare sulla SP10 di Tenerano nei Comuni di Fosdinovo e di Fivizzano lungo tutta la strada.

Gli impatti negativi prodotti dalla viabilità carrabile pesante devono essere comunque attentamente valutati sia a livello di singolo progetto sia a livello di PABE.

Le tre cave previste dai PABE, una volta a pieno regime, produrranno un traffico pesante con forti impatti ambientali sia sugli habitat e sulle specie presenti nell’area del Monte Borla e del Monte Sagro, sia sulle aree poste più a valle, anche al di fuori del Parco. A valle delle cave e dell’area naturale circostante tale traffico interesserà una strada provinciale con limitate possibilità di scambio tra mezzi pesanti e con tratti che attraversano abitati, come quello di Gragnola, dove una carreggiata di poco superiore a 4 metri divide cortine continue di edifici storici a destinazione residenziale.

#### **Punto 6)**

In questa fase, una volta espresso il diniego, non sono ammesse integrazioni e/o modifiche alla documentazione progettuale; il proponente può in ogni caso presentare una nuova soluzione con una successiva e distinta istanza.

#### **Punto 7)**

Relativamente alle coltivazioni a cielo aperto previste su un’area posta al di sopra dei 1.200 metri s.l.m. permane il contrasto con il PIT PPR. Si rimanda inoltre alle considerazioni effettuate dalla Soprintendenza.

In ogni caso la proposta di piano integrato per il parco, per quanto ad oggi non abbia alcun valore prescrittivo e di tutela in quanto non è stata ancora adottata dalla Regione Toscana, a differenza di quanto affermato dal proponente nelle osservazioni al diniego, non identifica un’area di coltivazione a cielo aperto ma semplicemente un’area di coltivazione generica, all’interno della quale il Comune di Fivizzano, nel rispetto dei vincoli vigenti ed esplicitati nel piano, dovrà redigere la pianificazione attuativa. A tal proposito si ricorda che la proposta di PIP, per l’area oggetto dell’istanza, riporta la presenza del vincolo relativo alla quota superiore ai 1200 metri s.l.m., come indicato dal PIT PPR.

#### **Punto 8)**

Si afferma che “il Comune già nel 2014 aveva accertato che questo piazzale si trovava a quota 1193.00”. Si ritiene comunque necessario che tale dichiarazione di accertamento debba essere confermata dal Comune a seguito della approvazione del PABE e nelle modalità da esso previste.

### **Punto 9)**

Sulle quote è necessario fare ulteriore chiarezza: la cava si trova a 1210 metri s.l.m. e la Foce di Pianza non si trova a 1455 metri s.l.m. bensì a 1272 metri s.l.m. Le considerazioni sulle onde sonore necessitano di approfondimenti tecnico scientifici e non possono essere prese in considerazione valutazioni generiche peraltro falsate dalla errata quotatura della Foce di Pianza, indicata erroneamente ben 183 metri più in alto della realtà.

La VIAC allegata alla istanza prende in considerazione esclusivamente il rumore prodotto dalle macchine utilizzate in cava e non considera in alcun modo l'apporto di rumore proveniente dal bacino industriale di Carrara.

Per quanto riguarda le misure di mitigazione queste sono insufficienti perché lo studio non individua tutte le criticità. Ad esempio non si approfondisce l'impatto che l'attività estrattiva ha sull'endemismo ristretto *Centaurea montis borlae* prendendo in considerazione anche l'areale potenziale (area dove la specie pur non essendo presente può espandersi). Dalla bibliografia e dal testo risulta infatti che non sono stati esaminati due articoli scientifici di Vaira e altri pubblicati negli Atti della Società toscana di Scienze Naturali contenenti dati scientifici indispensabili. Comunque come è evidente anche dai Data Form Natura 2000 l'area presenta un contingente floristico di grande interesse fitogeografico con elevata presenza di specie endemiche e di specie rare. Inoltre la presenza di attività estrattiva viene citata come una criticità per il conseguimento degli obiettivi e per l'applicazione delle misure di conservazione.

### **Ulteriori considerazioni**

In riferimento infine alla documentazione allegata alle osservazioni ai motivi di diniego del 13 marzo 2023 e segnatamente alla Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, secondo cui viene respinta la domanda di sospensione cautelare dell'efficacia dei PABE, sulla base di diverse considerazioni tra cui quella secondo cui ***“un concreto pericolo per la tutela dei beni paesaggistici può derivare non tanto dall'esecutività del Piano comunale, quanto dal rilascio delle autorizzazioni all'escavazione”***, si ritiene che l'intervento richiesto, peraltro relativo ad una cava inattiva la cui non riapertura non comporta un rischio di perdita di occupazione, costituisca prima di tutto un concreto pericolo per la tutela del paesaggio e per il principio di precauzione non debba essere autorizzato.